

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza presentata al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica regionale relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 29 gennaio 2021, n. 65 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Gc. Energia S.r.l.s, (avv.ti Bencivenga e Micocci) c. Regione Basilicata (n.c. ed a..

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza presentata al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica regionale relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 17/10/2020, la società G C. Energia s.r.l.s. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza presentata in data 22/5/2018, oggetto di successive diffide (da ultimo in data 6/4/2020), per l'autorizzazione di un progetto di costruzione di un impianto eolico, nonché la condanna della Regione a provvedere sull'istanza, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

1.1. Risulta in fatto che:

- in data 22/5/2018, è stata presentata l'istanza autorizzatoria *de qua*, formulata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003;
- in data 20/7/2018, gli uffici regionali hanno escluso la necessità, a fini autorizzatori, della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006;
- in data 2/9/2019, si è conclusa con esito positivo la conferenza istruttoria indetta dall'Amministrazione procedente. Nel relativo verbale, si è prescritto alla società ricorrente il deposito, entro novanta giorni, della documentazione indicata al paragrafo 1.2.1.11 dell'appendice A del PIEAR approvato con L.R. n. 1/2010;
- in data 1/10/2019, la società ricorrente ha assolto all'onere istruttorio, spedendo la documentazione richiesta;
- in data 27/2/2020 e 6/4/2020, la medesima società ha diffidato la Regione a concludere il procedimento *in itinere*.

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 27/1/2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

L'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, al comma 3, prescrive che l'autorizzazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata a seguito di un procedimento unico, il cui termine massimo “(...) *non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale*”.

Tale termine, oltre ad essere perentorio (cfr. Corte Costituzionale n. 364/2006 e n. 282/2009), risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché esso può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (cfr. Corte Costituzionale 9/11/2006, n. 364; Consiglio di Stato, sez. V, 23/10/2012, n. 5413; 21/11/2012, n. 5895; 15/5/2013, n. 2634). Talché la sua inosservanza integra una violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990, che sancisce il generale obbligo da parte dell'Amministrazione di conclusione espressa dei procedimenti avviati ad istanza di parte entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 di detto articolo ovvero quello indicato da specifiche disposizioni, in specie l'art. 12 cit.. Va soggiunto che, in omaggio a pacifici principi giurisprudenziali, l'adozione di atti infraprocedimentali (quali la comunicazione di avvio del procedimento o la convocazione di conferenze di servizi) non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l'adozione del provvedimento definitivo soddisfa l'interesse, azionato nel giudizio di cui all'art. 31 cod. proc. amm., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/4/2014, n. 2184).

Ciò posto, deve rilevarsi che – nel caso in esame – la Regione Basilicata ha ommesso di adottare un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica di parte ricorrente entro il richiamato termine di legge, che è pacificamente spirato anche in considerazione della ravvisata non necessità di esperire il sub procedimento di valutazione di impatto ambientale (circostanza comprovata documentalmente). Tale inerzia è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento del richiamato obbligo di provvedere.

Pertanto, il Collegio, in accoglimento del ricorso:

- ordina alla Regione intimata di pronunciarsi sull'istanza autorizzatoria in questione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente);



- per l'ipotesi di perdurante inadempimento, nomina come commissario ad acta, affinché provveda sull'istanza, il Responsabile della Direzione per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (con facoltà di delega), riservando ad un successivo decreto la liquidazione del compenso dovuto per l'esercizio della funzione commissariale (che, va sin da subito precisato, è posto a carico della Regione).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

